



ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

---



STATUTO

---

REGOLAMENTO

---



# STATUTO DELL'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

## ARTICOLO 1.

### DENOMINAZIONE E DURATA DELL'ISTITUTO

1. È costituito l'Istituto Buddista Italiano SOKA GAKKAI, che segue e pratica gli insegnamenti e il culto predicati da Nichiren Daishonin. Esso aderisce - e dal punto di vista religioso ne è parte integrante - alla SOKA GAKKAI giapponese, con sede in Tokio, quale ente religioso centrale che diffonde il Buddismo di Nichiren Daishonin in tutto il mondo.
2. L'Istituto ha la sede principale in Firenze, Via di Bellagio n. 2/E e si articola territorialmente secondo le strutture di cui all'articolo 4.
3. L'Istituto è un ente di religione e di culto, e persegue anche fini di educazione, cultura e umanitari coesenziali alla propria concezione buddista.
4. L'Istituto rappresenta le strutture territoriali e i propri fedeli di fronte alle autorità civili e agli enti pubblici, e ne tutela gli interessi.
5. La sua durata è illimitata.
6. Esso viene indicato per brevità, nel presente Statuto, come 'Istituto'.

## ARTICOLO 2.

### FINALITÀ DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto è una confessione buddista che fa propri gli insegnamenti ed il culto predicati da Nichiren Daishonin. Le sue finalità sono:
  - a. far conoscere e diffondere i principi universali di benevolenza e compassione verso tutti gli esseri viventi, propri del buddismo;
  - b. far conoscere e diffondere la verità disvelata da Nichiren Daishonin, per la quale ciascun essere umano può conseguire l'illuminazione nella presente esistenza;
  - c. favorire l'approfondimento e la più intima comprensione della fede nei suoi appartenenti, attraverso lo studio e la conoscenza degli insegnamenti di Nichiren Daishonin;
  - d. promuovere la pratica buddista di Nichiren Daishonin, con la celebrazione del rito quotidiano di Gongyo, che consiste nella lettura di brani del Sutra del Loto e nella meditazione sul Gohonzon quale oggetto di culto necessario per accedere all'illuminazione e far emergere la Buddità di ciascun fedele;
  - e. promuovere le iniziative educative, culturali e umanitarie, più opportune per la realizzazione dei valori della pace nel mondo, dell'aiuto e del sostegno verso tutti gli esseri viventi, e per la elevazione materiale e spirituale della società.

## ARTICOLO 3.

### GLI APPARTENENTI ALL'ISTITUTO

1. Possono aderire all'Istituto coloro che accettano sinceramente i principi della religione buddista di Nichiren Daishonin.
2. Può entrare a far parte dell'Istituto chiunque, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di opinioni politiche, si impegni ad abbracciare e praticare i principi religiosi ed etici di cui all'articolo 2.
3. La richiesta di adesione viene presentata alla struttura territoriale di cui all'articolo 4, comma 4, direttamente dall'interessato ed è valutata ed accolta dall'organismo direttivo della struttura medesima.

4. Si entra a far parte dell'Istituto con la cerimonia di conversione e con l'iscrizione nel registro dei fedeli. Nel corso della cerimonia l'aderente può ricevere in affidamento il Gohonzon, e si impegna a partecipare alle attività di culto, nel rispetto dei principi religiosi e delle regole statutarie dell'Istituto.
5. L'appartenente all'Istituto può recedere dalla comunità locale, e quindi dall'Istituto stesso, mediante comunicazione scritta, inviata alla struttura territorialmente competente. Il recesso ha effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione.

#### ARTICOLO 4.

#### STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE COMUNITARIA

1. La comunità dei fedeli dell'Istituto si articola in strutture ed aree territoriali.
2. La struttura di base è il Gruppo, che è composto da un ristretto numero di fedeli che si riunisce per celebrare comunitariamente il rito di Gongyo, studiare il Buddismo e scambiare testimonianze ed esperienze religiose.
3. La struttura organizzativa locale è il Centro, che realizza attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, tenendo presenti i bisogni e le caratteristiche dell'area di sua competenza e della popolazione residente.
4. La struttura nazionale dell'Istituto comprende tre Aree territoriali, il Nord-Italia, il Centro-Italia, il Sud-Italia comprese la Sicilia e la Sardegna. Le Aree, oltre le attività di culto, di propagazione del Buddismo, di studio e umanitarie, svolgono funzioni di raccordo con gli organismi direttivi dell'Ente. Ciascuna Area territoriale, o altra struttura da essa appositamente delegata, tiene i registri dei fedeli dell'Istituto e valuta le richieste di adesione di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Il Consiglio dei Ministri di Culto può individuare e autorizzare l'operatività di altre strutture comunitarie territoriali con esclusiva funzione di servizio dei fedeli.
6. Le strutture comunitarie e territoriali di cui ai commi precedenti sono coordinate rispettivamente da uno o più coadiutori dei Ministri di Culto, denominati Responsabili, che ne promuovono le attività e che prestano il loro servizio in favore dei fedeli. I Responsabili sono designati e revocati dal Consiglio dei Ministri di Culto, durano in carica due anni e il loro incarico può essere rinnovato.
7. Il Consiglio dei Ministri di Culto designa dei Responsabili nazionali che assolvono incarichi specifici secondo le esigenze religiose e comunitarie dell'Istituto.
8. I Responsabili di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo sono nominati, tra gli appartenenti all'Istituto, dal Consiglio dei Ministri di Culto che terrà conto della rispettiva conoscenza e comprensione dei principi religiosi e dell'interessamento di ciascuno per le esigenze della comunità dei fedeli.

#### ARTICOLO 5.

#### ORGANI NAZIONALI DELL'ISTITUTO

Gli organi nazionali dell'Istituto sono:

1. La Consulta Nazionale;
2. Il Presidente;
3. Il Direttore;
4. Il Consiglio dei Ministri di Culto;
5. Il Comitato Direttivo Finanziario;
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

ARTICOLO 6.  
LA CONSULTA NAZIONALE

1. Sono membri di diritto della Consulta Nazionale tutti i Responsabili delle Aree territoriali e tutti i Responsabili nazionali di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.
2. Il Consiglio dei Ministri di Culto può nominare membri aggiunti della Consulta in numero non superiore al 10% (dieci per cento) dei membri di diritto, scegliendoli tra i fedeli ritenuti idonei a dare un contributo in termini di esperienza e di saggezza e a costituire un qualificato raccordo tra l'Istituto e la società.
3. La Consulta può essere ascoltata dal Presidente, dal Consiglio dei Ministri di Culto e dal Comitato Direttivo Finanziario. Essa può chiedere di essere ascoltata dagli stessi organi ai quali può comunque avanzare istanze e proposte.
4. La Consulta dura in carica due anni, salvo che il Presidente, udito il Consiglio dei Ministri di Culto, non ne disponga la proroga per un periodo non superiore ad un anno.

ARTICOLO 7.  
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Istituto è eletto, tra i propri membri, dal Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Presidente deve essere cittadino italiano, e dura in carica 3 anni. L'incarico è rinnovabile.
3. Il Presidente presiede il Consiglio dei Ministri di Culto ed esegue le deliberazioni di questo. A tal fine, agisce in raccordo con la Consulta Nazionale per meglio conoscere le condizioni, i bisogni e le aspirazioni della Comunità religiosa.
4. Il Presidente rappresenta l'Istituto nei rapporti con le autorità pubbliche e nei rapporti internazionali. Esercita gli altri poteri previsti dallo Statuto.
5. Venendo per qualsiasi ragione a mancare, o a cessare dalla carica, il Presidente, il Consiglio dei Ministri di Culto viene convocato dal più anziano di età dei membri del Consiglio per procedere alla elezione del nuovo Presidente. La riunione per la elezione deve essere effettuata entro venti giorni da quando si è avuta conoscenza della vacanza della carica. Durante tale periodo il Consiglio dei Ministri di Culto svolge esclusivamente le funzioni ordinarie e non può procedere ad alcuna nomina.

ARTICOLO 8.  
IL DIRETTORE

1. Il Direttore viene nominato dal Presidente dell'Istituto su parere conforme della maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Direttore dura in carica tre anni. L'incarico è rinnovabile.
3. Il Direttore presiede il Comitato Direttivo Finanziario ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 4.

ARTICOLO 9.  
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CULTO

1. I Ministri di Culto sono nominati dal Presidente dell'Istituto tra i membri della comunità di fedeli che si distinguano per esperienza di fede, conoscenza e comprensione dei principi del Buddismo di Nichiren Daishonin, e per capacità di guida e di consiglio nei confronti dei fedeli.
2. I Ministri di Culto durano in carica quattro anni e possono essere confermati dal Presidente dell'Istituto per eguali successivi periodi. Essi compongono il Consiglio dei Ministri di Culto.

3. Il Consiglio dei Ministri di Culto è composto almeno di cinque membri.
4. Il Consiglio:
  - programma e coordina le attività dell'Istituto di rilevanza nazionale, a cominciare da quelle di culto e di religione,
  - e si pronuncia sulle questioni religiose e dottrinali più importanti che possono essere sottoposte al suo esame anche dal Presidente e dalla Consulta nazionale.
5. Il Consiglio esamina e istruisce le candidature all'incarico di Ministro di Culto e le presenta al Presidente per le decisioni di competenza.
6. Il Consiglio nomina i Responsabili coadiutori e i Responsabili nazionali di cui all'articolo 4.

#### ARTICOLO 10.

##### PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. L'Istituto è titolare dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare dallo stesso comunque acquistato, o pervenutogli per donazione o per testamento.
2. I mezzi finanziari per il raggiungimento delle finalità dell'Istituto sono costituiti dagli eventuali proventi dei beni mobili e immobili dell'Istituto stesso, dalle offerte di qualunque natura e comunque pervenutegli, dai contributi volontari degli appartenenti all'Istituto, e dai finanziamenti sia pubblici che privati.

#### ARTICOLO 11.

##### IL COMITATO DIRETTIVO FINANZIARIO

1. Il Comitato Direttivo Finanziario è composto dal Direttore, nominato con le modalità di cui all'articolo 8, e da sei membri nominati dal Presidente dell'Istituto nell'ambito di una rosa di nominativi presentata dal Consiglio dei Ministri di Culto.
2. Il Comitato Direttivo Finanziario dura in carica tre anni, al termine dei quali viene rinnovato con le modalità di cui al comma precedente. Venendo a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Comitato, esso è sostituito con le stesse modalità.
3. Venendo a determinarsi la vacanza della carica di Presidente dell'Istituto, il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente. Il Presidente eletto può nominare un nuovo Direttore, o confermare quello esistente.
4. Venendo a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, la carica viene assunta ad interim dal più anziano d'età dei membri del Comitato, fino al momento della nomina del nuovo Direttore. Nel periodo interinale il Comitato svolge esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.
5. Al Comitato sono attribuiti, con le eccezioni di cui al successivo comma 7, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la stesura del bilancio di previsione e di quello consuntivo relativi ad ogni esercizio finanziario, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
6. Le delibere del Comitato sono valide quando alle rispettive riunioni partecipano almeno cinque dei suoi componenti. Esse sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la mozione appoggiata dal Direttore.
7. Nel caso di acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, rilascio di garanzie reali, o comunque di atti e operazioni che possano diminuire o impegnare in modo rilevante il patrimonio dell'Istituto, la delibera deve essere approvata da almeno i due terzi dei componenti del Comitato ed, in ogni caso, anche dal suo Direttore, dopo avere ottenuto il beneplacito da parte del Consiglio dei Ministri di Culto.
8. Il Direttore del Comitato ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 8 comma 3.
9. Il Direttore esegue le deliberazioni del Comitato. Egli informa periodicamente dell'operato del Comitato il Consiglio dei Ministri di Culto.

10. Il Comitato Direttivo Finanziario è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno in sessione ordinaria, la prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 dicembre. In sessione straordinaria sarà convocato ogniqualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi membri.

#### ARTICOLO 12.

##### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio dei Ministri di Culto. I revisori devono essere iscritti all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri, o al Registro dei Revisori dei Conti.
2. I Revisori devono verificare la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminare annualmente il bilancio consuntivo trasmesso loro dal Comitato Direttivo Finanziario, controllandone la correttezza contabile e la sua corrispondenza con le scritture. Essi redigono una relazione in merito e la trasmettono al Consiglio dei Ministri di Culto.

#### ARTICOLO 13.

##### ATTIVITÀ NON DI RELIGIONE O DI CULTO

Per le attività non di religione o di culto l'Istituto tiene le scritture contabili previste dalle leggi tributarie e osserva le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate.

#### ARTICOLO 14.

##### NULLA OSTA PER LE CARICHE MAGGIORI

1. Le nomine alla carica di Presidente dell'Istituto, di Ministro di Culto, e di Direttore, devono essere precedute dal rilascio del nulla osta da parte del Presidente centrale della SOKA GAKKAI giapponese. Il ritiro del nulla osta determina la decadenza dalla carica.
2. Il Presidente dell'Istituto, previo parere favorevole del Consiglio dei Ministri di Culto, può dichiarare decaduto dalla carica il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario.

#### ARTICOLO 15.

##### MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate in seduta congiunta del Consiglio dei Ministri di Culto e del Comitato Direttivo Finanziario, con la maggioranza dei 2/3 dei loro componenti.

#### ARTICOLO 16.

##### ESTINZIONE DELL'ISTITUTO

1. Per deliberare l'estinzione volontaria dell'Istituto occorre la riunione congiunta del Consiglio dei Ministri di Culto e del Comitato Direttivo Finanziario, ed il voto favorevole dei tre quarti dei loro componenti nonché del Presidente e del Direttore.
2. Nel caso di estinzione dell'Istituto, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra istituzione operante in Italia o all'estero, avente scopi analoghi e retta dai principi che guidano la SOKA GAKKAI.

3. I beni provenienti da donazioni saranno restituiti ai donatori o ai loro successori legittimi se questa condizione sia espressamente stabilita nei relativi atti di donazione, e comunque saranno devoluti nel rispetto della volontà dei donatori.

#### ARTICOLO 17.

#### RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il presente Statuto potrà essere accompagnato da apposito Regolamento da approvarsi in riunione congiunta del Consiglio dei Ministri di Culto e del Comitato Direttivo Finanziario.
2. Per quanto non è previsto, né disciplinato, dal presente Statuto, si rinvia alle leggi dello Stato italiano.

## **REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI**

#### ARTICOLO 1.

I fedeli che, con la cerimonia di conversione, ricevono in affidamento il Gohonzon sono tenuti a custodirlo con la massima cura in quanto oggetto di culto.

Chi recede dall'Istituto restituisce il Gohonzon al responsabile del Centro territorialmente competente.

#### ARTICOLO 2.

Ciascuna area territoriale è tenuta a realizzare le attività istituzionali stabilite dal Consiglio dei Ministri di Culto.

Ogni area territoriale, nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio dei Ministri di Culto:

- elabora le proprie strategie relativamente alle attività collaterali – riunioni, corsi, seminari, altre iniziative – necessarie alla formazione dei fedeli e alla loro crescita spirituale;
- predispone le attività esterne, di carattere religioso-culturale e di volontariato, da effettuarsi nella propria area geografica.

Ciascuna area territoriale è diretta dal Consiglio di area, composto dai Responsabili dell'area stessa.

#### ARTICOLO 3.

I Responsabili delle Aree territoriali, nominati dal Consiglio dei Ministri di Culto ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, sono scelti tra i fedeli che si distinguono per conoscenza del Buddismo, per probità di comportamento e per l'impegno a favore degli altri.

L'incarico di Responsabile ha la durata di due anni. Esso si intende rinnovato in mancanza di comunicazione contraria.

L'incarico può essere revocato, per gravi motivi, dal Consiglio dei Ministri di Culto. A tal fine, il Consiglio deve comunque ascoltare l'interessato, e decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Responsabili rappresentano i fedeli della Area territoriale nell'ambito della Consulta nazionale, di cui sono componenti di diritto, e ne interpretano istanze ed esigenze.

#### ARTICOLO 4.

Il Consiglio dei Ministri di Culto può nominare, in rapporto alle esigenze che si manifestino, Responsabili nazionali con incarichi specifici. Per l'affidamento di tali incarichi, per la loro durata, e l'eventuale revoca, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

I Responsabili nazionali fanno parte, come membri di diritto, della Consulta nazionale per la durata dell'incarico.

Il Consiglio dei Ministri di Culto può affidare incarichi legati a una funzione specifica, fissando un termine per la loro durata. L'incarico si esaurisce automaticamente allo scadere dei termini.

#### ARTICOLO 5.

Per ogni biennio, il Consiglio dei Ministri di Culto determina, nei limiti previsti dall'art. 6 dello Statuto, il numero dei membri della Consulta e procede alla loro nomina

Nel caso in cui un membro di diritto della Consulta decada dalla responsabilità di area o nazionale, decade altresì con effetto immediato dalla funzione di membro della Consulta.

#### ARTICOLO 6.

La Consulta nazionale agisce validamente quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

#### ARTICOLO 7.

La Consulta elegge il proprio Coordinatore scegliendolo tra i suoi componenti. Il Coordinatore provvede a nominare un Segretario, convoca e dirige ciascuna riunione.

Il Coordinatore intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Istituto, anche ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 6, c. 3, 7, c. 3, 9, c. 4, dello Statuto.

#### ARTICOLO 8.

La Consulta nazionale si riunisce almeno due volte l'anno. Essa, inoltre, si riunisce ogniqualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Alla convocazione provvede il Coordinatore con avviso contenente l'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 9.

I candidati all'incarico di ministro di culto sono presentati da due ministri in carica.

Essi devono aver compiuto, all'atto della presentazione, 35 anni e devono aver praticato continuamente nella SOKA GAKKAI per almeno 10 anni.

#### ARTICOLO 10.

Il ministro di culto studia e insegna la dottrina buddista secondo l'insegnamento di Nichiren Daishonin e la tradizione della SOKA GAKKAI giapponese. Egli adempie a tale compito sia direttamente, sia curandone la corretta trasmissione ai fedeli attraverso i Responsabili.

Il ministro di culto presta l'assistenza spirituale ai fedeli, officia i riti religiosi, e sovrintende alle cerimonie di culto e di meditazione della comunità dei fedeli e delle sue articolazioni.

Il ministro di culto forma e assiste i Responsabili, d'area e nazionali, nell'assolvimento delle loro funzioni e nella crescita e apprendimento del Buddismo.

## ARTICOLO 11.

Il Consiglio dei Ministri di Culto si riunisce almeno quattro volte l'anno, previa convocazione scritta a ciascuno dei suoi membri da parte del Presidente dell'Istituto. Esso si riunisce, inoltre, quando un terzo dei ministri ne faccia richiesta.

Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## ARTICOLO 12.

Ai fini della riunione per la elezione del Presidente dell'Istituto, il membro più anziano del Consiglio dei Ministri convoca il Consiglio stesso a mezzo di telegramma da inviarsi con preavviso di tre giorni.

## ARTICOLO 13.

Di ciascuna riunione del Comitato Direttivo Finanziario viene redatto processo verbale a cura della Segreteria del Comitato. Il processo verbale resta a disposizione dei membri del Comitato e del Consiglio dei Ministri di Culto.

Al termine di ciascuna riunione del Comitato, il Direttore provvede senza formalità, e nei limiti del possibile, a dare comunicazione della successiva riunione del Comitato e delle questioni che vi saranno trattate.

In ogni caso, ogni riunione è convocata a mezzo di telefax contenente l'ordine del giorno completo.

## ARTICOLO 14.

Il nulla osta di cui all'articolo 14 dello Statuto è richiesto per iscritto al Presidente centrale della SOKA GAKKAI giapponese dal Presidente dell'Istituto o - in caso di elezione del Presidente - dal membro più anziano del Consiglio dei Ministri di Culto.

Il nulla osta è rilasciato per iscritto, in lingua italiana o inglese, e deve pervenire presso la sede centrale dell'Istituto.

La revoca del nulla osta deve pervenire per iscritto, in lingua italiana o inglese, presso la sede centrale dell'Istituto.

Prima di avviare le procedure di cui all'articolo 14, c. 2, dello Statuto, il Presidente dell'Istituto ascolta personalmente il Direttore del Comitato Direttivo Finanziario.

## ARTICOLO 15.

Le modifiche dello Statuto possono essere richieste dal Presidente dell'Istituto, dal Direttore del Comitato Direttivo Finanziario, oppure da un terzo dei componenti il Consiglio dei Ministri di Culto, o del Comitato Direttivo Finanziario.

Possono essere richieste anche dalla Consulta con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.